



Associazione fra le società
italiane per azioni

Il Direttore Generale

Roma, 30 marzo 2022

Gentili Presidenti,

intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni sulla portata applicativa dell'art. 37 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, in corso di conversione, con il quale viene istituita una nuova imposta – il “contributo straordinario contro il caro bollette” – dovuta a tantum dalle imprese che operano nel comparto della produzione e vendita di energia elettrica, del gas e dei prodotti petroliferi.

Nelle intenzioni del Governo, il contributo dovrebbe colpire i sovraprofiti conseguiti dalle imprese derivanti dall'aumento dei prezzi dei citati prodotti. Il gettito dovrebbe essere utilizzato per coprire i costi delle misure adottate con il medesimo decreto-legge dirette a contenere gli effetti negativi di tali aumenti sulle famiglie e sulle imprese.

La base imponibile del contributo è data dall'incremento del saldo fra le operazioni attive e quelle passive registrate nelle comunicazioni IVA del periodo 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021. Se l'incremento risultante dal raffronto dei saldi è superiore al 10 per cento e all'importo di 5 milioni di euro, il contributo è dovuto con l'aliquota del 10 per cento e deve essere liquidato e versato entro il prossimo 30 giugno 2022. Non ne è ammessa la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né è ammessa la sua traslazione economica sui consumatori: per contrastare, infatti, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo viene imposto ai soggetti passivi di comunicare entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas e dei prodotti petroliferi relativi al mese precedente.

00187 Roma Piazza Venezia 11
tel. +39 06695291
fax +39 066790487 / +39 066781254
www.assonime.it
e-mail: assonime@assonime.it
cod. fisc. 80053570588

20123 Milano Via Santa Maria Segreta 6
tel. +39 0286997450 / fax +39 0286997009
assonime.milano@assonime.it

1040 Bruxelles Rue Belliard 4-6
tel. +32 2 2307254 / fax +32 2 2305362
assonime.bruxelles@assonime.it

La disciplina del contributo solleva notevoli dubbi sul suo funzionamento tecnico che, a nostro avviso, ne minano non poco la legittimità, sotto vari profili sia di carattere giuridico che equitativo.

Al di là della discussione sollevata in dottrina sulla compatibilità o meno di questo regime selettivo con i principi costituzionali – e in particolare con i principi previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione – il problema di fondo è che esso, così come formulato tecnicamente, non è rispettoso della sua stessa “ratio”, quella cioè di individuare e colpire il sopraprofitto. L’incremento, infatti, del saldo fra operazioni attive e passive del semestre 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022 rispetto al corrispondente semestre 2020 – 2021, il più delle volte non rappresenta il reale sopraprofitto conseguito dalle imprese; anzi in molti casi individua un importo da sottoporre a tassazione anche laddove le imprese non hanno conseguito alcun profitto.

Al riguardo è evidente, innanzitutto, che a stretto rigore non può individuarsi un sopraprofitto nel semplice incremento del volume delle vendite emergente dal confronto dei due semestri, essendo questa una vicenda commerciale del tutto ordinaria, tanto più che nel precedente semestre 2020 – 2021, oggetto di confronto, i ricavi delle imprese erano particolarmente ridotti per la situazione economica generale legata alla pandemia.

Inoltre, i saldi desunti dalle comunicazioni dati fatte ai fini dell’IVA sono influenzati da molteplici fattori che nulla hanno a che vedere con l’evoluzione degli utili delle imprese. Si pensi alle operazioni attive e passive di carattere straordinario, oppure alle operazioni esenti di natura finanziaria non riconducibili all’attività industriale, quali ad esempio l’acquisto o la cessione di partecipazioni. Si pensi ancora alle accise, le quali nel settore petrolifero e del gas sono incluse nelle operazioni attive, ma non in quelle passive, laddove i prodotti si trovino, come nella normalità dei casi, in regime di sospensione dell’imposta. Una situazione per alcuni versi simile può verificarsi nel settore dell’energia elettrica, dato che le accise vengono rimosse al momento delle forniture ai consumatori finali. Né può omettersi di considerare che ulteriori risultati anomali possono derivare dal fatto che il contributo prende in considerazione un imponibile desunto dai dati complessivi delle comunicazioni IVA che potrebbero solo in parte riguardare le attività che il legislatore intende tassare: ci riferiamo, in particolare, ai casi molto frequenti di soggetti che svolgono sia le attività considerate dalle norme, sia attività di altro genere.

Infine, a nostro avviso andrebbe chiarito l’impatto sulle operazioni imponibili dei derivati di copertura, che le imprese di regola concludono per coprirsi dal

rischio di variazione dei prezzi delle “*commodities*”. Tali derivati in fattispecie del genere potrebbero comportare il trasferimento dell’eventuale soprapprofitto a soggetti diversi dall’impresa energetica.

In definitiva, laddove il differenziale dei saldi IVA non risulti espressivo di un effettivo profitto, l’imposta può determinare un’erosione del patrimonio netto della società.

Auspichiamo che di tali osservazioni si possa tener conto nel corso dei lavori per l’approvazione della legge di conversione del decreto e che la disciplina sia meglio calibrata per adeguarla alle finalità che il prelievo intende perseguire, e cioè l’applicazione di un’imposta che abbia ad oggetto, effettivamente, i sovraprofiti conseguiti dalle imprese.

Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti.

S. Micossi
Stefano Micossi

Sen. Luciano D'Alfonso
Presidente
6^a Commissione permanente
Finanze e tesoro

Sen. Gianni Pietro Giroto
Presidente
10^a Commissione permanente
Industria, commercio, turismo